

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 68

Proposta di nomina della dottoressa Marina Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste. Nomina n. 89 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) . 72

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 228/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 74

##### RISOLUZIONI:

7-00388 Meta: Sviluppo e sostegno del sistema ferroviario, con particolare riguardo al trasporto pendolare (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00102*) ..... 75

*ALLEGATO (Nuovo testo approvato dalla Commissione)* ..... 78

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. C. 3901, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato (*Esame e rinvio*) ..... 76

##### AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino, sul piano della logistica elaborato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ... 77

*ERRATA CORRIGE* ..... 77

##### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313.**  
(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2008/6/CE, in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Ricorda che la norma di delega è contenuta all'articolo 37 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), che fissa appositi principi e criteri direttivi.

Segnala che la direttiva 2008/6/CE ha introdotto alcune modifiche alla direttiva 97/67/CE (recepita con decreto legislativo n. 261 del 1999), che ha istituito regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari. In particolare, osserva che la nuova direttiva prevede che gli Stati membri non possano più concedere o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione e la fornitura di servizi postali. Rileva che, con l'abolizione del ricorso al settore riservato come modo per garantire il finanziamento del servizio universale, la direttiva 2008/6/CE conferisce agli Stati membri la possibilità di adottare diverse forme di finanziamento, che comprendono la compensazione pubblica tramite sovvenzioni statali dirette o indirette, il ricorso a procedure di appalto pubblico e la ripartizione dei costi tra fornitori di servizi e/o gli utenti; inoltre, mantiene la possibilità di introdurre un apposito fondo di compensazione per riequilibrare l'onere sostenuto dal fornitore del servizio postale universale, finanziato mediante diritti a carico dei fornitori dei servizi e/o degli utenti e amministrato da un organismo indipendente.

Fa presente che lo schema di decreto, oltre a recepire i contenuti della direttiva in questione, provvede a colmare una lacuna della normativa interna, mediante l'istituzione di un organismo di regolamentazione del settore postale, già previsto dall'articolo 22 della citata direttiva 97/67/CE. Sottolinea infatti che la mancata attuazione di tale norma aveva determinato l'apertura da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2009/2149).

Passando ad una rapida esposizione dei contenuti più significativi dell'articolato, rinviando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, evidenzia che l'articolo 1 dello schema riporta numerose modifiche al citato decreto legislativo n. 261, con le quali, oltre alla soppressione di tutti i riferimenti al settore postale riservato, si provvede alla specifica attuazione dei principi direttivi dettati dall'articolo 37 della legge comunitaria 2009. Il nuovo articolo 2 del decreto legislativo n. 261 istituisce l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, definita quale soggetto giuridicamente indipendente rispetto agli operatori del settore postale. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, svolge con indipendenza di valutazione e giudizio le funzioni di regolazione del mercato postale, ed è dotata di potere sanzionatorio per i casi di inosservanza dei propri provvedimenti. All'Agenzia sono trasferite le funzioni attualmente svolte dalla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero dello sviluppo economico, con le relative risorse umane e finanziarie. Il personale trasferito all'Agenzia non potrà comunque superare l'80 per cento di quello in servizio presso la citata Direzione generale. La definizione dell'assetto organizzativo del nuovo organismo e le modalità di trasferimento del personale saranno oggetto di regolamenti governativi, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede con le risorse finanziarie attualmente a disposizione della Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, nonché attraverso un contributo versato dagli operatori del settore, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio. Il nuovo articolo 3 introduce alcune modifiche in materia di servizio universale. Resta confermato l'ambito di applicazione già previsto dalla norma vigente, che riguarda la raccolta, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 2 Kg, dei pacchi postali fino a 20 Kg, e i

servizi relativi agli invii raccomandati e assicurati. Sottolinea che disposizioni nuove sono invece quelle riguardanti l'esclusione dal servizio postale universale, a decorrere dal 1° giugno 2012, della pubblicità diretta per corrispondenza e la possibilità, su autorizzazione dell'Agenzia, della fornitura del servizio a giorni alterni, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, da comunicare comunemente alla Commissione europea. Fa presente che si prevede inoltre un obbligo di informazione, almeno una volta l'anno, a carico del fornitore del servizio universale nei confronti degli utenti relativamente alle caratteristiche del servizio offerto. L'onere per la fornitura del servizio universale è finanziato con trasferimenti a carico dello Stato, definiti nel contratto di servizio con il fornitore designato, e attraverso il fondo di compensazione previsto dall'articolo 10 del decreto n. 261. Il nuovo articolo 4 del decreto legislativo n. 261 mantiene in capo al fornitore del servizio universale l'affidamento in via esclusiva dei servizi relativi alla notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni delle norme del codice della strada.

Evidenzia che alcune modifiche vengono apportate agli articoli 5 e 6, che disciplinano rispettivamente la licenza individuale e l'autorizzazione generale. In particolare rileva che la competenza a rilasciare tali titoli, attualmente attribuita all'autorità di regolamentazione, ovvero alla Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico, viene trasferita al Ministero stesso, mentre i requisiti per il rilascio e gli obblighi a carico dei titolari, nonché le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione, verranno determinati con apposito provvedimento dell'Agenzia. Il nuovo articolo 7 conferma l'obbligo per il fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile, distinguendo, fra singoli servizi, i prodotti che rientrano nel servizio universale e quelli che ne sono esclusi; viene inoltre inserita una disposizione con la quale si prevede che la conformità del sistema di separazione contabile viene ve-

rificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale, che sia da questo incaricato di certificarne il bilancio.

Il nuovo articolo 14 del decreto legislativo n. 261, in tema di reclami proposti dagli utenti, estende l'applicazione della normativa sui reclami, attualmente prevista solo al fornitore di servizio universale, a tutti i fornitori di servizi postali. Si prevede inoltre per il fornitore del servizio postale l'obbligo di adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento, mancato rispetto dei criteri di qualità del servizio, e di fissare un termine per la trattazione dei reclami e la comunicazione dell'esito all'utente. L'articolo 14-bis, introdotto dal comma 12 dello schema di decreto, disciplina gli obblighi dei fornitori di servizi postali in tema di informazioni. Il comma 13 inserisce un comma 2-bis all'articolo 15 del decreto legislativo n. 261, in tema di contributi, prevedendo che il fornitore del servizio universale e i fornitori di servizi postali devono partecipare alle spese di funzionamento dell'autorità di regolamentazione, mediante versamento di un contributo, non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio. Il comma 16 prevede una complessiva rimodulazione delle sanzioni, recata dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 261. Il comma 17 modifica l'articolo 22, attribuendo all'Agenzia la competenza, attualmente assegnata al Ministero dello sviluppo economico, ad approvare le condizioni generali di servizio. Il comma 18 reca le norme transitorie, con le quali, oltre a prevedere che fino alla piena operatività dell'Agenzia, le funzioni di regolamentazione del settore postale continuano ad essere esercitate dal Ministero dello sviluppo economico, si affida il servizio universale a Poste italiane S.p.A., per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, periodo rinnovabile per altri cinque anni e per non più di due volte. Il rinnovo è peraltro condizionato al miglioramento della efficienza del servizio da parte di Poste ita-

liane, che dovrà essere verificato dal Ministero al termine di ciascun periodo di affidamento del servizio.

L'articolo 2 prevede norme di coordinamento con disposizioni vigenti. L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, rileva che, in data 17 gennaio 2011, l'Autorità *antitrust* ha inviato una segnalazione a Parlamento e Governo, nella quale si sottolinea come l'Agenzia di regolamentazione, quale configurata nello schema di decreto in esame, non appare dotata delle caratteristiche di indipendenza e autonomia richieste dalla normativa comunitaria. Segnala che l'Autorità manifesta inoltre perplessità circa la mancata previsione di procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio universale, la revisione del suo perimetro e l'abolizione della riserva postale. Nel rinviare ad una lettura approfondita del parere dell'Autorità, ritiene comunque opportuno che, nell'ambito dell'esame del provvedimento in oggetto, la Commissione svolga un'attività conoscitiva, al fine di acquisire elementi di informazione da tutti i diversi soggetti a vario titolo interessati, a partire dalla stessa Autorità *antitrust*. Ritiene che su tale proposta potrebbe in ogni caso pronunciarsi, già nella giornata di domani, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Mario LOVELLI (PD), nell'evidenziare come dalla relazione illustrativa emerga chiaramente l'esigenza di un esame approfondito del provvedimento in esame, giudica necessario chiedere al Governo uno slittamento del termine di emanazione del decreto legislativo, in modo tale da permettere alla Commissione di disporre di un tempo maggiore per l'esame del provvedimento, al fine di formulare un parere adeguato e puntuale sui contenuti dello schema di decreto. Nel ricordare che il tema della liberalizzazione dei servizi postali è oggetto di un'interrogazione a propria firma, presentata nello scorso mese di ottobre, con la quale si chiedeva quali fossero gli orientamenti del Governo

in vista della scadenza del 1° gennaio 2011 per la liberalizzazione del servizio postale europeo, con particolare riferimento al servizio universale, stigmatizza la mancata presenza in questa sede del rappresentante del Governo, posto che, tale presenza sarebbe stata assai utile sin dall'inizio dell'esame. Facendo presente il grave ritardo con il quale è stato deliberato dal Governo lo schema di decreto in esame, stante il fatto che la liberalizzazione dei servizi postali sarebbe dovuta decorrere a partire dal 1° gennaio 2011, osserva che l'effettivo avvio della liberalizzazione del mercato postale rischia di slittare ulteriormente in ragione delle disposizioni transitorie contenute nel presente provvedimento, che prevedono la possibilità di affidare il servizio all'ex monopolista per un periodo di 5 anni, rinnovabile per due volte, e quindi per un totale di 15 anni. Ribadisce che sarebbe stato assai utile per la Commissione che l'avvio del dibattito sulla liberalizzazione del servizio postale avesse avuto luogo ben prima della data prevista in sede europea per la completa apertura del mercato, anche attraverso un confronto con Poste italiane che rendesse chiara l'evoluzione della *mission* della società, le sue funzioni attuali e le strategie messe in campo per affrontare questa importante scadenza. Nel fare presente che è attualmente in essere un contratto di programma con la società Poste italiane SpA, osserva che è necessario che la Commissione sia messa a conoscenza del preciso stato di attuazione di quel contratto e concorda con il relatore sull'opportunità di prevedere un ciclo di audizioni che veda la presenza in Commissione, oltre che della società Poste Italiane SpA e degli altri soggetti privati che operano nel mercato postale, anche dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, in ragione del parere critico recentemente formulato dall'Autorità medesima sul provvedimento in discussione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in considerazione di quanto emerso durante il dibattito, rinvia all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi

della Commissione, l'individuazione dei soggetti da invitare in audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Proposta di nomina della dottoressa Marina Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste.**

**Nomina n. 89.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ricordare che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sulla proposta di nomina in oggetto, dando il benvenuto al sottosegretario Giachino testé giunto in Commissione, invita il relatore a svolgere la relazione introduttiva.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, avverte che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 24 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della dottoressa Marina Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste.

In particolare, ricorda che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha segnalato di aver avviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, il 7 settembre 2010, il procedimento per il rinnovo della carica di cui trattasi, mediate richiesta agli enti pubblici interessati (provincia, comuni e Camera di commercio territorialmente competenti) dei nominativi degli esperti tra i quali individuare il nuovo Presidente. Fa presente che, a seguito di tale richiesta, sono pervenute le indicazioni della provincia di Trieste e del comune di Muggia, entrambe convergenti sul nominativo del dottor Claudio Boniciolli, del comune di Trieste, che ha designato il signor Roberto Di-

piazza, e della Camera di commercio di Trieste, che ha candidato la dott.ssa Marina Monassi. Sottolinea che, ciò stante, dopo un attento esame dei *curricula* dei candidati, il Ministro ha indicato, per l'acquisizione della prescritta intesa della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia, il nominativo della dottoressa Marina Monassi. Fa presente che, poiché la citata regione, in data 22 dicembre 2010, ha riscontrato favorevolmente tale richiesta il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha inoltrato alle Camere la proposta di nomina della dottoressa Marina Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste.

Tutto ciò considerato, alla luce del *curriculum vitae* della dottoressa Monassi, che è in distribuzione, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in oggetto.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO nel concordare con il relatore, ricorda che l'8<sup>a</sup> Commissione del Senato ha già espresso parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Ettore ROSATO (PD) esprime la propria netta contrarietà alla proposta di nomina della dottoressa Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste, per quattro fondamentali ragioni.

In primo luogo, giudica la nomina della dottoressa Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste illegittima sotto il profilo formale, in quanto risulta pendente un giudizio presso la procura della Corte dei conti avente ad oggetto l'operato della dottoressa Monassi relativo al periodo in cui ella ricopriva l'incarico di presidente dell'Autorità portuale.

In secondo luogo, giudica la nomina della dottoressa Monassi errata sotto il profilo istituzionale, perché gli enti locali e lo stesso comune di Trieste, attualmente a guida di un esponente del centro-destra, avevano designato soggetti diversi, dando luogo ad un forte scontro politico nel territorio di Trieste.

In terzo luogo, ritiene che la nomina non sia adeguata sotto il profilo tecnico, facendo presente che il *curriculum* del

soggetto indicato risulta carente, in quanto la dottoressa Monassi è laureata in biologia, mentre tra i requisiti indicati dalla legge per la scelta del presidente dell'Autorità portuale figura anche un adeguato corso di studi; a tale proposito ricorda che tale perplessità si era già manifestata in passato, quando la dottoressa Monassi era stata proposta per la nomina di presidente dell'Autorità portuale, nomina che già allora aveva dato adito a forti contrasti, e che era avvenuta attraverso un decreto-legge, resosi necessario al fine di superare la mancata intesa tra il Presidente della giunta regionale e il Governo. Osserva, inoltre, che la relazione della Corte dei conti mette in evidenza la gestione del tutto inefficiente tenutasi nel periodo di presidenza della dottoressa Monassi, con gravi danni al bilancio dell'ente e un sostanziale immobilismo del porto di Trieste, con pesanti ricadute negative sullo sviluppo dei traffici commerciali.

In ultimo, anche in ragione della vicinanza della dottoressa Monassi ad un senatore assai influente, giudica opportuno che il Governo non proceda alla nomina della stessa a presidente dell'Autorità portuale ed eserciti il proprio diritto di scelta all'interno di una terna di nomi più largamente condivisa, stante anche la contrarietà di una parte dei parlamentare del Popolo della libertà a tale nomina, come emerge da recenti articoli apparsi sulla stampa locale. Ritiene, infine, che l'urgenza di nominare il presidente dell'autorità portuale determinatasi in ragione del fatto che il Presidente della regione ha presentato la propria indicazione l'ultimo giorno utile, possa essere superata attraverso la nomina di un Commissario straordinario per la sola fase necessaria alla nomina del nuovo Presidente.

Carlo MONAI (IdV), nel sottolineare che l'esigenza di garantire al polo portuale di Trieste uno sviluppo adeguato ed una direzione efficiente è avvertita da tutti i gruppi parlamentari, in relazione all'importanza strategica dell'infrastruttura in questione, fondamentale per lo sviluppo del nord-est del Paese, esprime una forte

preoccupazione in ordine alla nomina della dottoressa Monassi, le cui caratteristiche non sono perfettamente corrispondenti alle indicazioni dettate dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, che prevede che il presidente delle autorità portuali sia nominato nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Pur non conoscendo personalmente la dottoressa Monassi, esprime perplessità per la sua nomina a presidente dell'Autorità portuale di Trieste, in ragione del precedente incarico ricoperto alla guida dell'Autorità portuale che ha dato luogo non solo a forti critiche, ma anche all'apertura di un procedimento da parte della procura della Corte dei conti, nel quale si contestano *deficit* rilevanti durante il periodo di gestione del porto e scelte discutibili e assai sospette, come quella di garantire ad un unico operatore portuale, a fronte di un canone assai basso, la possibilità di utilizzo di ampi spazi portuali, con evidenti diseconomie dal punto di vista commerciale. Nel ricordare che su tale proposta sono state evidenziate numerose resistenze e criticità, come emerge dalla stampa locale, anche da parte di esponenti del centro-destra, quali il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, e il parlamentare del Popolo della libertà Roberto Antonione, evidenzia che al di là del profilo squisitamente politico occorre sottolineare il dato giuridico, che richiede di affidare la presidenza dell'Autorità Portuale a persone che dimostrino massima e comprovata competenza nel settore. Infine, evidenzia che, a proprio parere, la procedura di nomina risulta illegittima, in quanto la designazione del candidato da parte del comune di Trieste è avvenuta con delibera della giunta comunale del 4 ottobre 2010, mentre l'articolo 42, lettera *m*), del decreto legislativo 267 del 2000 affida la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni al consiglio comunale. A tale riguardo, ricorda che sono intervenute numerose pronunce da parte di giudici amministrativi in ordine alla illegittimità di nomine di presi-

denti di autorità portuali, come ad esempio la sentenza emessa nel 2006 del TAR di Lecce e la sentenza emessa dal TAR del Friuli, intervenuto proprio in relazione alla nomina della dottoressa Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste, cui hanno fatto seguito le dimissioni della medesima, al fine di evitare pronunciamenti a lei contrari, con contestuale nomina della stessa a Commissario straordinario, nomina che diede luogo ad una polemica politica talmente vivace da portare la dottoressa Monassi alle dimissioni anche da quell'incarico. In conclusione, ribadisce che tale proposta di nomina non è a suo giudizio legittima dal punto di vista giuridico, né opportuna dal punto di vista politico, come dimostra l'ampia contrarietà manifestata non solo da esponenti del centro-sinistra, ma anche del centro-destra e da esponenti della Lega nord, come dimostrano le dichiarazioni del deputato Fedriga.

Daniele TOTO (FLI) senza volere entrare nel merito della legittimità della proposta di nomina della dottoressa Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste, ricorda che la stessa ha già ricoperto questo incarico in passato con risultati non solo inefficienti dal punto di vista gestionale, ma anche poco trasparenti, come dimostra l'indagine che la procura della Corte dei conti ha aperto nei suoi confronti. Nel ricordare come tale nomina sia fortemente osteggiata dagli enti locali, invita il Governo a ritirare la proposta di nomina in oggetto, preannunciando che, altrimenti, il proprio gruppo esprimerà voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Inter-*

*viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**DL 228/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.**

**C. 3996 Governo.**

(Parere alle Commissioni III e IV).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giacomo TERRANOVA (Pdl), *relatore*, ricorda che il disegno di legge A.C. 3996, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso.

Fa presente che, nello specifico il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di nove articoli. Il capo I, composto dai primi tre articoli, reca interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Il capo II provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (articolo 4) e reca le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7). Il capo III provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento (articolo 8) e disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge (articolo 9). In particolare, l'articolo 8 quantifica in 754,3 milioni di euro gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del decreto-legge, provvedendo alla loro copertura mediante l'utilizzo del Fondo per le missioni internazionali e

l'articolo 9 fissa la data di entrata in vigore del decreto-legge al giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Trasporti, segnala l'articolo 4, comma 32, che stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione del Memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra Italia e Panama, stipulato il 30 giugno 2010, è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo panamense quattro unità navali « classe 200/s » in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto. Rileva che, come risulta dalla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge in esame, « tra le molteplici attività che costituiscono sviluppo del Memorandum, particolare rilievo assume la cooperazione nell'attuazione di un sistema integrato di sicurezza per il territorio panamense, per prevenire il contrabbando, le attività terroristiche e l'immigrazione illegale e per fornire supporto a missioni di sicurezza marittima e aerea. A tal proposito, tra le attività e i programmi di sviluppo congiunto, rientrano la creazione di un sistema di sorveglianza nazionale aperto all'integrazione con velivoli per il pattugliamento, sistemi di controllo del traffico aereo, imbarcazioni e servizi satellitari. L'effettiva attuazione del Memorandum presuppone, pertanto, che, per l'efficace disimpegno delle attività descritte, il Governo di Panama si doti di un adeguato dispositivo navale, idoneo ad assolvere a una mirata operatività, strettamente correlata all'acquisizione di capacità nel settore del monitoraggio e controllo del traffico navale, di cui il Paese intende dotarsi, anche con il decisivo contributo della consolidata esperienza offerta da settori specializzati dell'amministrazione e dell'imprenditoria italiana ».

Ciò stante, poiché, a suo avviso, il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Trasporti, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

Carlo MONAI (IdV), nell'esprimere il proprio cordoglio per la tragica morte del caporale maggiore scelto Luca Sanna, a seguito di un attentato nella zona di Bala Murghab in Afghanistan, verificatosi nella giornata odierna, fa presente che si trattava di un componente dell'8° Reggimento alpini e ricorda che nei giorni scorsi si è svolta a Cividale un'importante manifestazione alpina volta a ricordare l'operato del disciolto « Battaglione Cividale », durante la quale sono stati commemorati i 5 militari della Julia che hanno recentemente perso la vita nella delicata missione di pace in Afghanistan.

Mario VALDUCCI, *presidente*, si associa, a nome della Commissione, alle espressioni di cordoglio del deputato Monai per la tragica morte dell'alpino italiano avvenuta in data odierna.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**7-00388 Meta: Sviluppo e sostegno del sistema ferroviario, con particolare riguardo al trasporto pendolare.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00102).*



Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 dicembre scorso il rappresentante del Governo aveva espresso una valutazione favorevole in merito agli impegni richiesti dall'atto di indirizzo in oggetto, pur nel contesto e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia. Ciò premesso, chiede al rappresentante del Governo se, alla luce di tale precisazione, intenda proporre ai presentatori una compiuta riformulazione dell'atto di indirizzo in discussione.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO propone di riformulare la risoluzione in discussione inserendo, nel dispositivo, dopo le parole: « impegna il Governo » le seguenti: « , nel contesto e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia ».

Michele Pompeo META (PD) riformula il testo della risoluzione nel senso indicato dal rappresentante del Governo (*vedi allegato*).

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione Meta e Quartiani n. 7-00388, nel testo riformulato, che assume il numero 8-00102.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida.**

**C. 3901, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, avverte che la proposta di legge in esame, approvata in sede deliberante dalla 8ª Commissione del Senato, con voto unanime, intende contribuire alla riduzione dei rischi di incidenti stradali, attraverso una estensione del divieto di utilizzo degli apparecchi telefonici ai conducenti di mezzi adibiti al pubblico trasporto.

In particolare, ricorda che l'articolo 173, secondo comma, del codice della strada reca il divieto per i conducenti di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, divieto al quale sono sottratti i conducenti dei veicoli delle Forze armate, della polizia, dei vigili del fuoco, della protezione civile, nonché i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. Fa presente che la proposta di legge sopprime la seconda parte di quest'ultima disposizione derogatoria, al fine di applicare il suddetto divieto anche ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.

Rileva che l'intervento normativo, che pure non intende rappresentare un segnale penalizzante a carico di determinate categorie di lavoratori, quali autotrasportatori, conducenti di autobus e vetture per il trasporto di persone, è tuttavia finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza sulle strade e sulle autostrade del Paese e ad eliminare una delle possibili cause di distrazione alla guida che possono recare pregiudizio non solo a chi le utilizza in modo improprio, ma anche a terzi. Giudica opportuno infatti ricordare che, nell'ambito dei comportamenti errati di guida, la guida distratta costituisce uno dei fattori di rischio che sono alla base di numerosi incidenti sulle strade del nostro paese. In tale contesto, l'utilizzo improprio dei telefoni cellulari si pone tra i più rilevanti motivi di distrazione del guidatore. Da ultimo, rammenta che l'eventuale estensione del divieto alle categorie sopra

indicate non precluderebbe la possibilità per i conducenti di effettuare comunicazioni di servizio, o di emergenza, attraverso l'utilizzo dei dispositivi viva voce o degli auricolari, utilizzo espressamente consentito dallo stesso articolo 173, secondo comma, ultimo periodo, del codice della strada.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di esprimere le valutazioni del Governo in una successiva seduta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### AUDIZIONI

*Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino, sul piano della logistica elaborato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Carlo MONAI (IdV).

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 22 dicembre 2010:

alla pagina 97, prima colonna, quarantreesima riga, le parole « evidenziate alcune criticità del settore sono state » sono soppresse;

alla pagina 98, prima colonna, quarta riga, dopo le parole « con tale servizio » è aggiunta la seguente « non ».

ALLEGATO

**7-00388 Meta: Sviluppo e sostegno del sistema ferroviario, con particolare riguardo al trasporto pendolare.****NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,  
premessi che:

le infrastrutture ferroviarie sono parte del capitale sociale di un Paese e di un territorio, fattore di sviluppo da considerare valido per ogni settore dell'economia;

senza il potenziamento del trasporto su ferro delle persone e delle merci si accresce la congestione stradale (si calcola che in Italia la congestione stradale costa 25 miliardi di euro l'anno, pari a due punti del prodotto interno lordo);

non a caso l'Unione europea considera il finanziamento pubblico nella realizzazione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie un campo in cui non si applica la normativa sugli aiuti di Stato;

i servizi universali ferroviari debbono contenere adeguati standard riguardanti frequenza, copertura territoriale, qualità del servizio medesimo e tariffazione;

al riguardo, è necessario garantire una puntuale verifica del pieno rispetto delle clausole del contratto di servizio riguardante i servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale, come locale e regionale (verifica che pertanto concerne sia Trenitalia sia le società esercenti i servizi a livello regionale);

presupposto per una efficiente gestione del servizio universale è la garanzia delle risorse pubbliche ad esso destinate, affinché sussista a beneficio degli utenti un'adeguata programmazione dei servizi;

un segmento di particolare sofferenza è rappresentato dal pendolarismo. Sono più di 13 milioni i pendolari in Italia, dei quali una buona parte utilizza il treno per spostarsi in ambito locale e metropolitano come unico mezzo di trasporto o in combinazione con altri mezzi;

dare un'adeguata risposta alle esigenze dei pendolari e rafforzare, d'intesa con le regioni e gli enti locali, il trasporto ferroviario metropolitano regionale, è un obiettivo la cui realizzazione è in alcune regioni ostacolata da scelte erranee, tra le quali quella di immettere in circolazione nuovo materiale rotabile e nuovi servizi (come può essere quello dell'S1 nel Sud Est Milano) riducendo la frequenza delle corse nelle ore di punta, al fine di fittiziamente razionalizzare il servizio, in realtà rendendolo solo meno accessibile agli utenti, che così sono mossi ad utilizzare maggiormente il mezzo privato;

gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale rappresentano in gran parte quella fascia di cittadinanza che più risente degli effetti della crisi economica;

ogni disservizio che intervenga nel campo dei trasporti su ferro per i pendolari comporta un immediato peggioramento delle condizioni di vita di centinaia di migliaia di cittadini;

il pur meritorio avvio da parte di alcune regioni di nuovi servizi per i pendolari comprendenti l'ammodernamento del materiale rotabile, la velocizzazione del servizio, nonché l'introduzione di nuovi servizi metropolitani (ciò, ad esempio, risulta per la tratta Milano-Melegna-

no-Lodi-Piacenza e viceversa), non è stato accompagnato da adeguate ed efficienti scelte volte ad implementare il servizio nelle ore di punta, anche per saturazione della rete di RFI in tal modo talvolta riducendo l'offerta nelle medesime ore di punta (risultato ottenuto attraverso la cancellazione di fermate dei treni regionali preesistenti, la cui cadenza non è stata più garantita, non essendo stata conseguentemente rilevata da altrettante fermate con eguale cadenza del servizio intervenuto a sostituire il precedente);

in tale quadro, la strategia aziendale di Trenitalia, in accordo con le regioni interessate, tra cui la Lombardia, alla luce di alcune scelte avviate in determinati ambiti regionali, appare contraddire, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, la necessità di uno sforzo organizzativo e finanziario volto a potenziare e migliorare gli standard qualitativi del sistema di trasporto ferroviario offerto ai pendolari (contraddizione manifestatasi nel caso delle riduzioni di fermate locali di treni regionali, come è occorso nella tratta Piacenza-Milano);

non è condivisibile il richiamo alla necessità di pervenire ad accettabili equi-

libri finanziari e di bilancio né da parte delle società ferroviarie né delle regioni per mezzo del ridimensionamento del servizio, a scapito del diritto alla mobilità e della qualità del servizio offerto dai treni per i pendolari,

impegna il Governo,

nel contesto e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia:

a definire, d'intesa con le regioni e le amministrazioni locali, una strategia volta allo sviluppo e al sostegno del sistema dei trasporti ferroviari delle persone, in particolare del servizio ferroviario rivolto ai pendolari, a cominciare dalle regioni e dalle aree metropolitane milanesi-lombarde e romana-laziale;

ad assumere iniziative volte ad integrare la presenza di Trenitalia con quella delle società regionali, secondo un criterio di efficienza non solo aziendale, ma anche rivolto alla qualità del servizio offerto agli utenti;

a destinare le necessarie risorse al fine di realizzare questa strategia.

(8-00102)

« Meta, Quartiani ».